



Avv. Marta Evangelisti
Consigliere Presidente
Gruppo Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni

Prot.0632/2023

Bologna, 19/12/2023

oggetto n. 7654/4

Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa

della Regione Emilia-Romagna

SEDE

ORDINE DEL GIORNO ALL'OGGETTO N. 7654 RELATIVO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)

Premesso che

- Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è *“parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali”*;
- L'Art. 10 del PTPR recita, al comma 1:
“Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:
 - a. formazioni boschive del piano basale o submontano;*
 - b. formazioni di conifere adulte;*
 - c. rimboschimenti recenti;*
 - d. castagneti da frutto;*
 - e. formazioni boschive con dominanza del faggio;*
 - f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano;*
- L'Art. 40-quinquies della L.R. n.20/2000 recita, al comma 1:
“Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”;



Avv. Marta Evangelisti
Consigliere Presidente
Gruppo Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni

Considerato che

- Il giorno 27/09/2023, con l'approvazione dell'emendamento al "Decreto Asset" presentato dal Senatore De Carlo, è stato superato il problema del "doppio vincolo" paesaggistico;
- Tale emendamento proponeva infatti una piccola modifica normativa al Codice dei beni culturali e del paesaggio, consistente nell'estensione delle deroghe alla preventiva autorizzazione paesaggistica, anche ai boschi vincolati dall'articolo 136, ovvero quelli ubicati nelle aree considerate di "notevole interesse pubblico" e definite da decreti ministeriali specifici, le famose foreste sottoposte a "doppio vincolo" paesaggistico;
- A seguito dell'approvazione dell'emendamento sopra menzionato le pratiche selvicolturali saranno considerate "tagli culturali" ai sensi di entrambi i vincoli paesaggistici (articolo 142 e articolo 136) e pertanto non necessiteranno più di alcuna autorizzazione paesaggistica, purché tali pratiche siano coerenti con le normative vigenti e fatte salve eventuali previsioni dei piani paesaggistici vigenti;

Evidenziato che

- L'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica dai boschi ricadenti in aree a doppio vincolo rappresenta una scelta di buon senso, poiché verosimilmente velocizzerà le pratiche autorizzative ed eviterà l'intasamento degli uffici delle Sovrintendenze, spesso non dotati di personale competente in materia;
- Si potrà operare senza autorizzazione paesaggistica in tutti i boschi e per tutti gli interventi di ordinaria amministrazione, pur sempre nel rispetto delle normative vigenti garantendo al tempo stesso il rispetto dell'ambiente ed un aiuto concreto alle imprese boschive;
- Allo stato attuale l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica non riguarda il caso concreto dei Castagneti da frutto in Emilia-Romagna, poiché questi ultimi sono oggetto di tutela da parte del PTPR menzionato in premessa;
- L'autorizzazione paesaggistica, oltre a costituire un extra costo per l'Ente pubblico che deve evaderla, rappresenta una spesa significativa anche per i castanicoltori, i quali sono tenuti a rivolgersi ad un tecnico abilitato per la redazione del progetto e della pratica di svincolo;

IMPEGNA

La Giunta regionale

- Ad attivare l'iter di modifica del PTPR al fine di escludere la voce d) "Castagneti da frutto", dall'elenco di cui al comma 1, art. 10 del PTPR, considerando che ad oggi nella normativa nazionale vigente, come modificata, sono comunque "fatte salve eventuali previsioni dei piani paesaggistici vigenti".

Primo Firmatario:

Giancarlo Tagliaferri

Altri firmatari:

Marta Evangelisti

Luca Cuoghi

Marco Mastacchi